



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento N° 5

del 22-02-2022

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACQUAGYM, CF 92002160205** – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'articolo 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota del 01/12/2021 con la quale la **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACQUAGYM"**, CF **92002160205**, nella persona del Legale Rappresentante sig.ra Anna Maria Buoli, chiedeva che l'iscrizione conseguita quale affiliata ACSI con il Codice Fiscale 92002160205 fosse unificata a quella effettuata con il Codice Fiscale 01675460206 quale affiliata FITri e UISP;

AM

- VISTA** la corrispondenza intercorsa tra il CONI e la "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACQUAGYM**", ed in particolare la nota del 28/01/2022 con la quale quest'ultima ha segnalato l'errata indicazione, all'atto dell'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva ACSI, di un Codice Fiscale (92002160205) già estinto in data 09/10/2007, come da documento allegato, in luogo di quello esatto (01675460206), chiedendone la cancellazione;
- VISTO** il controllo effettuato nella Piattaforma del Registro CONI dal quale è stata rilevata l'iscrizione in data **12/09/2012** della "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACQUAGYM**", CF **92002160205**, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva ACSI con codice 86732 valida sino al 31/12/20212 e rinnovata dall'Ente ACSI per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/12/2021**, nonché l'iscrizione in data **02/05/2013** della "**A.S.D. ACQUAGYM**", CF **01675460206**, quale affiliata FITri con codice 1889 valida sino al 31/12/2013 e rinnovata per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al 31/12/2021 e che tale iscrizione, per gli anni sportivi in scadenza al 31/08/2021 e 31/08/2022 risulta inoltre supportata anche dall'affiliazione all'Ente UISP con codice affiliazione D050328;
- RILEVATO** che nelle apposite sezioni del Registro in abbinamento al CF **92002160205** l'Ente ACSI caricava n. 418 tesserati per l'anno 2020 e n. 128 per l'anno 2021 nonché la partecipazione a n. 6 eventi sportivi, di cui n. 1 per il 2019 e n. 5 per il 2021;
- PRESO ATTO** della dichiarazione dell'Ente ACSI che, su richiesta del CONI, ha confermato l'erronea trasmissione dei dati identificativi della "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACQUAGYM**", CF **92002160205**, provocando con ciò la sua illegittima iscrizione al Registro in data 12/09/2012;
- CONSIDERATO** che l'Ente ACSI aveva aderito all'iter alternativo dal 15/06/2010 e, pertanto, nell'iscrivere al Registro la "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACQUAGYM**", CF **92002160205**, oltre ad assicurare la correttezza dei dati inseriti nel Registro ha garantito per tutte le annualità di affiliazione la sussistenza dei requisiti di iscrizione nonché la partecipazione della stessa alle attività nelle discipline sportive: armi sportive da caccia, tiro con l'arco da caccia, Calcio, Futsal, freccette, freccette soft dart, ginnastica, ginnastica aerobica, pallavolo, beach volley, sport Acquatici, Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, nuoto per salvamento, triathlon, duathlon;
- RILEVATO** che dal certificato dell'Agenzia delle Entrate il Codice Fiscale **92002160205** è risultato estinto in data 09/10/2007 e pertanto in data precedente a quella dell'iscrizione al Registro, effettuata dall'Ente ACSI il 12/09/2012;

RITENUTO

che l'iscrizione effettuata dall'Ente ACSI in data 12/09/2012 per il soggetto con CF **92002160205**, già estinto al 09/10/2007, sia da dichiararsi nulla,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA ACQUAGYM"**, CF **92002160205**;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva ACSI la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

